

Delibera n° 534

Estratto del processo verbale della seduta del
11 aprile 2024

oggetto:

L 238/2016, ART 39, COMMA 4. SVINCOLO TOTALE DEI VOLUMI DI PRODOTTO DELLA DOC "DELLE VENEZIE" PROVENIENTI DALLA VENDEMMIA 2023 SOTTOPOSTI A STOCCAGGIO IN BASE ALLA DGR 1043/2023.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Richiamato il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato (CE) n. 2019/33/UE, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Richiamata la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39 che, al comma 4, stabilisce che le regioni, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberanti di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino;

Visto il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata "delle Venezie", in lingua slovena "Beneških okolišev", approvato con regolamento (UE) 13 luglio 2020, n. 2020/1064/UE (Regolamento di esecuzione della Commissione che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "delle Venezie"/"Beneških okolišev"), modificato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2021 (Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "delle Venezie" o "Beneških okolišev");

Atteso che con nota del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 423246 del 21 agosto 2023 è stato confermato l'incarico al Consorzio Tutela vini DOC delle Venezie di svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge n. 238/2016 per la DOC "delle Venezie";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1043 del 7 luglio 2023 con cui è stato stabilito, tra l'altro:

- a) di adottare per la vendemmia 2023 la disposizione di cui all'articolo 39, comma 2, della legge n. 238/2016, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Pinot grigio DOC "delle Venezie" e, in particolare:
 - a.1.) la riduzione della resa per ettaro prevista all'articolo 4, comma 5, del disciplinare di produzione da 18 tonnellate per ettaro a 16 tonnellate per ettaro con la precisazione che i superi di cui all'articolo 4, comma 5, del medesimo disciplinare sono da calcolare sulla quota di 16 tonnellate per ettaro;
 - a.2.) ove gli operatori intendano effettuare ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge 238/2016, la scelta vendemmiale tra le denominazioni di origine che insistono sullo stesso territorio della DOC "delle Venezie", per le produzioni da destinare a Pinot grigio "delle Venezie", sono tenuti al rispetto della resa massima di cui al punto a.1.), anche per la determinazione dei superi di produzione;
 - a.3.) ove gli operatori intendano effettuare ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge 238/2016, le riclassificazioni a Pinot grigio "delle Venezie" delle partite di vino o mosto,

Pinot grigio, già designate con una delle denominazioni del territorio e anche destinate alla pratica del taglio ai sensi del disciplinare di produzione della DOC "Prosecco", sono ammesse nel rispetto delle seguenti condizioni:

- resa massima a denominazione di origine 16 tonnellate per ettaro;
 - resa uva/vino 70 per cento di cui all'articolo 5, comma 4, del disciplinare di produzione;
- b) di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DOC Pinot grigio "delle Venezie" provenienti dalla vendemmia 2023, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio "delle Venezie" in coerenza con gli obiettivi dell'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016 e, in particolare:
- b.1.) la misura dello stoccaggio riguarda i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) della varietà Pinot grigio di cui all'articolo 2, comma 1, del disciplinare di produzione, provenienti dalle superfici idonee alla DOC Pinot grigio "delle Venezie" ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione;
 - b.2.) i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti:
 - per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le 13 tonnellate per ettaro, pari a 91 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 16 tonnellate per ettaro, pari a 112 ettolitri per ettaro per un totale di 3 tonnellate per ettaro nel caso di raggiungimento della produzione massima, su tutto il territorio della denominazione;
 - per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, le 7,8 tonnellate per ettaro, pari a 54,6 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 9,6 tonnellate per ettaro, per un totale massimo di 1,8 tonnellate per ettaro nel caso di raggiungimento della produzione massima, sul territorio regionale;
 - b.3.) di applicare la misura dello stoccaggio, nei limiti di cui alla lettera b.2.), anche alle produzioni di Pinot grigio provenienti dagli esuberi di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva a ettaro delle denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, che sono destinati a DOC Pinot grigio "delle Venezie";
 - b.4.) di escludere dallo stoccaggio i vini destinati a DOC Pinot grigio "delle Venezie" prodotti con metodo di coltivazione biologico;
 - b.5.) di prevedere che i produttori interessati assicurino tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di sblocco dello stoccaggio;
 - b.6.) di stabilire che lo stoccaggio si concluda entro il 31 dicembre 2024, salvo eventuale proroga;
 - b.7.) di stabilire che lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni non possa avere inizio prima del 1° marzo 2024, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio di tutela della DOC "delle Venezie";

Preso atto che il Consorzio tutela vini DOC "delle Venezie", ha chiesto, con nota del 18 marzo 2024, n. 2024/18, protocollata al n. 184158 il 20 marzo 2024, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016, di adottare le disposizioni affinché i volumi di prodotto riferiti alla vendemmia 2023, soggetti alla misura di stoccaggio di cui all'articolo 39, comma 4, della legge n.238/2016,

come disposto con deliberazione giunta n. 1043/2023, siano resi interamente disponibili per essere designati con la denominazione DOC "delle Venezie";

Valutata la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a corredo della richiesta di svincolo del prodotto stoccato, predisposta dal CIRVE-Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell'Università di Padova in data 15 marzo 2024, la quale ha messo in evidenza che:

- il mercato nel quale si colloca l'offerta del Pinot grigio del Nord Est si caratterizza ancora per un forte interesse della domanda internazionale, con una posizione sempre solida della DOC "delle Venezie" e un rafforzamento delle DO del territorio, che in prospettiva dovrebbe ridurre la pressione sulla DOC "delle Venezie" in termini di riclassificazioni;
- la positiva evoluzione degli imbottigliamenti negli anni più recenti è avvenuta in un contesto di sostanziale tenuta dei prezzi all'origine, evidenziando come le manovre di gestione dell'offerta poste in atto a vantaggio della denominazione ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 238/2016 abbiano avuto l'effetto di controllare in modo efficace i quantitativi da rendere disponibili, salvaguardando il valore del prodotto e assicurando un corretto equilibrio tra offerta e domanda;
- lo scenario macroeconomico globale appare coerente con le previsioni di crescita del fatturato del mercato del vino e che la maggior parte di questo risulta generato negli Stati Uniti, nel quale in particolare si prevede una crescita del 2.8% nel 2024;

Tenuto conto che il volume di prodotto derivato dalla vendemmia 2023 sottoposto a stoccaggio, pari a 126.339 ettolitri di vino è in grado di colmare solo parzialmente la carenza di prodotto reso disponibile nel 2023 rispetto alla precedente stagione produttiva, pari a 259.539 ettolitri di vino Pinot grigio DOC "delle Venezie";

Considerato che le prospettive globali e l'analisi dell'evoluzione della denominazione DOC "delle Venezie" desunte dalla relazione sopra citata, permettono di ritenere coerente con gli interessi dei consumatori e della denominazione stessa lo sblocco dei quantitativi di prodotto tuttora sottoposti alla misura dello stoccaggio e la loro destinazione al commercio con la denominazione DOC "delle Venezie";

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dal Consorzio tutela vini DOC "delle Venezie" in quanto, nell'attuale contesto congiunturale, è finalizzata al perseguimento dell'equilibrio del mercato e alla riduzione delle giacenze;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e organizzazioni professionali della regione;

Atteso che la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto hanno in corso di adozione analoga disposizione;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto in premessa riportato, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, di accogliere, in accordo con la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento, la richiesta formulata in data 18 marzo 2024 con nota prot. 2024/18, protocollata al n.184158 il 20 marzo 2024, dal Consorzio tutela vini DOC "delle Venezie" di rendere totalmente disponibili, per essere designati alla DOC "delle Venezie", i volumi di prodotto oggetto di stoccaggio attivato con deliberazione giunta n. 1043 del 7 luglio 2023.

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero competente, alla Provincia autonoma di Trento, alla Regione del Veneto, all'Agea, all'OPR FVG, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Udine (UD), alla Società Triveneta Certificazioni srl e al Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie” per l'espletamento delle attività di informazione, assistenza e supporto ai produttori.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE